

Numero 00909/2022 e data 31/05/2022 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2022

NUMERO AFFARE 00734/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Mentana, in persona del Sindaco *pro-tempore*, contro il Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo", via Tirso, 19, 00015 Monterotondo (Rm), in persona del Dirigente scolastico p.t., nonché contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e nei confronti degli ammessi alla classe prima del Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo" relativamente all'A.S. 2019/2020, ad oggi non individuati né facilmente individuabili in quanto non ancora pubblicate le graduatorie, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del 28.11.2017 emessa dal Liceo Classico Catullo di Monterotondo, relativamente all'approvazione dei seguenti criteri di

accettazione delle iscrizioni alla classe prima A.S. 2018/2019, criteri estesi di fatto anche alle domande di iscrizione alla classe prima A.S. 2019/2020: Requisito della residenza nel Comune di Monterotondo: punti 30; residenza nell'ex Distretto 32: punti 20; residenza negli ex Distretti 31 e 33: punti 10; L. 104 art. 3 c. 3 con problemi di mobilità: punti 10; Fratelli/sorelle frequentanti con max 2 anni di distanza: punti 10; Famiglia monogenitoriale: punti 10; criteri di cui il Comune di Mentana ha avuto conoscenza in data 20.02.2019 a seguito della segnalazione di un cittadino; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento agli atti relativi alla formulazione delle graduatorie per l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020, compresi i relativi verbali e la graduatoria degli ammessi non ancora pubblicata.

LA SEZIONE

Visto il ricorso notificato il 13 maggio 2019 e presentato con deposito diretto al Consiglio di Stato in data 16 maggio 2019;

Vista la nota n. prot. 7679 del 23 maggio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha chiesto al Ministero dell'istruzione la presentazione di una relazione, anche limitatamente alla trattazione della domanda cautelare;

Visto il parere interlocutorio n. 846 dell'11 maggio 2021;

Vista la relazione ministeriale trasmessa con nota n. prot. 9507 del 13 aprile 2021;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

Premesso.

1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 13 maggio 2019 e presentato con deposito diretto al Consiglio di Stato in data 16 maggio 2019, il Comune di Mentana ha impugnato, chiedendone la sospensiva, la delibera, assunta nella seduta del consiglio di istituto del 28 novembre 2017, con la quale il Liceo classico Catullo ha approvato i criteri di accettazione delle iscrizioni alla classe prima A.S. 2018/2019.
2. Il Comune ricorrente, premesso di aver fatto parte, insieme al Comune di Monterotondo, sin dal 1974, del distretto scolastico n. 32 fino all'abrogazione dei distretti disposta dalla legge finanziaria del 2003, contesta, articolando in proposito plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, la decisione dell'Istituto scolastico intimato di riconoscere al criterio della residenza nel Comune di Monterotondo, rientrante nell'ex distretto 32 al pari del Comune di Mentana, ben 30 punti, attribuendo, invece, al requisito della residenza "nell'ex Distretto 32" solo punti 20, in tal modo penalizzando i residenti nel Comune di Mentana.
3. Il Ministero dell'istruzione, ancorché sollecitato con la richiamata nota presidenziale, non ha fatto pervenire alcuna relazione illustrativa.
4. Con il parere interlocutorio n. 846/21 dell'11 maggio 2021 la Sezione ha dunque disposto l'acquisizione della predetta relazione ministeriale ed ha respinto la domanda cautelare, sia in ragione del venir meno delle esigenze di urgenza (tenuto conto anche del non breve lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso e dall'adozione della delibera impugnata, che risale al

28 novembre 2017), sia in considerazione dell'esigenza di approfondire in rito i profili di ricevibilità del ricorso.

5. Il Ministero ha provveduto a trasmettere la chiesta relazione istruttoria con nota in data 13 aprile 2022, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato:

1. Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto: l'atto introduttivo è stato notificato il 13 maggio 2019 mentre l'atto impugnato è del 28 novembre 2017.

2. Il Comune ricorrente sostiene la tempestività del gravame computando il termine per l'impugnazione a partire dalla data di acquisita conoscenza dell'atto impugnato (*"di cui il Comune di Mentana ha avuto conoscenza in data 20.02.2019 a seguito della segnalazione di un cittadino"*), richiamando in proposito una sentenza di questo Consiglio di Stato (n. 3825/2016) che avrebbe ricordato che in caso di atto amministrativo non notificato né comunicato il *"termine per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato"*. Analogamente, la relazione ministeriale trasmessa il 13 aprile 2022 sostiene che il ricorso risulterebbe *"presentato nei termini, rispetto alla data del 20 febbraio 2019 in cui il Comune di Mentana dice di aver avuto conoscenza della delibera prescritti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 1199/71"*.

3. L'art. 9, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 stabilisce che *"Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza"*.

La disciplina del termine di decadenza per la notifica del ricorso introduttivo, a parte la diversa durata, è per ogni altro aspetto comune sia per il ricorso straordinario che per il ricorso giurisdizionale.

Oggi, il vigente art. 41 del codice del processo amministrativo prevede, nel comma 2, riproducendo nella sostanza il testo dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che, in caso di azione di annullamento, *“il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”*.

4. Occorre dunque distinguere il caso in cui l'atto impugnato sia soggetto a notificazione o comunicazione individuale dai casi in cui si tratti di atti generali, privi di un destinatario specifico, o comunque di atti che presentano una pluralità di destinatari che non consente la notifica o comunicazione individuale ed è dunque prevista la pubblicazione nei modi di legge: per gli atti amministrativi che rientrano nel primo caso, il termine di impugnazione decorre dalla data di notificazione o comunicazione, per gli atti amministrativi che rientrano nel secondo caso, invece, il termine di impugnazione decorre dalla data ultima di pubblicazione dell'atto.

5. Ed è sicuramente questa seconda ipotesi che ricorre nel caso in esame, nel quale l'atto impugnato non doveva essere notificato o comunicato individualmente al Comune di Mentana, ma doveva essere solo pubblicato nel sito dell'Amministrazione emanante e dunque il termine di 120 giorni per l'impugnazione decorreva dalla data ultima di tale pubblicazione, a nulla rilevando in questo caso la regola succedanea della piena conoscenza dell'atto *aliunde* acquisita, che è stata elaborata dalla giurisprudenza per sopperire al caso della mancata notificazione o comunicazione di un atto soggetto a notificazione o comunicazione individuale, ma che non può trovare applicazione per il diverso caso di atto non soggetto a tali formalità (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227, riferita all'impugnazione di delibere di consiglio comunale da parte di soggetti non direttamente contemplati dall'atto; non risulta, invece, pertinente la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3825 dell'8 settembre 2016, richiamata dal Comune ricorrente, che ha riguardato il diverso caso dell'impugnativa degli atti di una procedura espropriativa che aveva coinvolto in parte l'area di proprietà dei ricorrenti).

6. In conclusione, il ricorso in trattazione, assorbita nella presente decisione conclusiva la fase cautelare, deve essere dichiarato irricevibile perché tardivamente proposto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paolo Carpentieri

Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas